



REGIONE
PIEMONTE



Medaglia d'oro al Valore Civile

Amministrazione di Sostegno

ISTRUZIONI PER L'USO



A cura del
**Ufficio Provinciale
di Pubblica Tutela**

Dicembre 2021 - CUNEO

Questa pubblicazione è stata pensata per fornire, attraverso un documento di facile lettura, informazioni ed indicazioni sulla Amministrazione di Sostegno, ai cittadini ed agli operatori che, a diverso titolo, affiancano e si occupano delle persone con una ridotta autonomia.

Consapevoli di non poter esaurire in poche righe, un argomento tanto complesso e delicato, vorremmo rappresentasse una prima traccia per consentire riflessioni ed approfondimenti su questo importante Istituto Giuridico che offre la possibilità di “proteggere” la persona con ridotte autonomie, attraverso un “progetto giuridico” predisposto su misura per rispondere ai suoi bisogni.

Nell’amministrazione di sostegno, che oggi può essere considerata misura alternativa e privilegiata rispetto a provvedimenti di tutela maggiormente “pesanti” ed invasivi, appare fondamentale la collaborazione interistituzionale per la costruzione di reti e sinergie tra tutti gli attori coinvolti.

Attraverso le azioni dell’Ufficio Provinciale Pubblica Tutela, istituito dalla Provincia di Cuneo ai sensi della Legge 1/2004, intendiamo proseguire in questa direzione, con l’obiettivo di fornire un valido supporto alle famiglie ed ai cittadini che, nel quotidiano, affrontano le difficoltà conseguenti a malattie invalidanti e disabilità.

INDICE

3 L'Amministrazione di sostegno

3 I protagonisti

3 Il Beneficiario

3 L'Amministratore di Sostegno

4 Il Giudice Tutelare

5 I Parenti

5 Il procedimento

5 Come e dove presentare il ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno?

7 Cosa fa il Giudice Tutelare quando riceve il ricorso ?

8 Quanto dura l'incarico di Amministratore di Sostegno?

8 Quali sono i "doveri" dell'Amministratore di Sostegno?

8 Quali sono i "poteri" ed i compiti dell'Amministratore di Sostegno?

9 Gli atti possono essere annullati?

9 Appendice normativa - La legge n. 6 del 19.1.2004

14 Glossario

16 L'Ufficio Provinciale Pubblica Tutela di Cuneo

L'Amministrazione di Sostegno

E' stata introdotta nel Codice Civile dalla **Legge n.6 del 9 gennaio 2004** che ha apportato interessanti innovazioni nella materia della protezione e tutela delle persone parzialmente o totalmente prive dell'autonomia.

Ogni cittadino con il compimento della maggiore età acquisisce la capacità di agire e di compiere scelte autonome (art. 2 codice civile): se per effetto di una patologia questa capacità viene a ridursi, la persona necessita di supporti che consentano comunque l'esercizio dei suoi diritti e risposte ai suoi bisogni.

L'**Amministrazione di Sostegno** viene quindi ad inserirsi tra gli strumenti di protezione già previsti dal Codice Civile (interdizione ed inabilitazione), caratterizzandosi come istituto giuridico flessibile, rispettoso delle caratteristiche di ciascuno, sicuramente meno invasivo e diretto alla salvaguardia delle capacità residue di autodeterminazione del soggetto in difficoltà, alla concreta protezione della persona e della sua sfera volitiva.

I PROTAGONISTI

IL BENEFICIARIO

Può beneficiare dell'Amministrazione di Sostegno chiunque si trovi in condizioni di particolare fragilità e ridotta capacità di autonomia *per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica e-o psichica*: anziani e-o disabili, ma anche soggetti in dipendenza da alcool o sostanze stupefacenti, persone in stato di detenzione, pazienti oncologici in fase terminale o in stato di coma.

L'**Amministratore di Sostegno**, secondo quanto disposto nel decreto di nomina, che è diverso per ogni caso e si caratterizza come "un abito fatto su misura per il beneficiario", ha cura della persona, provvede a compiere le azioni necessarie per la gestione dei beni e riferisce in merito al Giudice Tutelare.

Il beneficiario conserva in ogni caso la capacità di agire per tutto quanto non espressamente richiamato dal Giudice nel decreto di nomina (art. 409).

Anche nei confronti di persone già interdette e-o inabilite è possibile promuovere procedimento per ottenere la revoca dei precedenti provvedimenti e quindi ottenere la nomina di un Amministratore di Sostegno.

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'Amministrazione di Sostegno ha "la finalità di tutelare, *con la minore limitazione possibile della capacità d'agire*, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

Pertanto, “la persona che, per effetto di una infermità fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un **Amministratore di Sostegno**, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio”.

L'Amministratore di Sostegno viene nominato con un **decreto di nomina**, dal Giudice Tutelare che per individuarlo, valuta la disponibilità ed i requisiti dei familiari e-o di altre persone (anche volontari) e, quando questo è possibile, considera la volontà dell'interessato.

L'amministratore deve seguire le prescrizioni dettate dal Giudice Tutelare, deve informare e relazionarsi sempre con il beneficiario cercando di ottenere il suo consenso, la partecipazione e la condivisione del progetto di aiuto.

Con apposito atto pubblico, o scrittura privata autenticata, ogni cittadino ha la possibilità di individuare in anticipo la persona di cui vorrebbe essere amministrato nell'eventualità di un'impossibilità, anche temporanea, a svolgere le funzioni proprie della vita quotidiana (ad esempio in seguito ad un incidente o ad una malattia invalidante).

L'Amministrazione di Sostegno consente in definitiva ai cittadini, alle famiglie e agli operatori socio-sanitari, di disporre di uno strumento giuridico dotato di flessibilità ed efficacia per tutelare degli interessi della persona con ridotta autonomia, non soltanto quindi per tutelare gli aspetti patrimoniali ma con una attenzione particolare e personale ai suoi bisogni e alle sue peculiarità.

L'art. 410 del C.C. a questo riguardo, ci ricorda che l'amministratore di sostegno “deve tener conto delle richieste, dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”.

II GIUDICE TUTELARE

E' l'organo del potere giudiziario competente a ricevere il ricorso per la nomina dell'ADS ed è chiamato a svolgere l'istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Assume tutti i provvedimenti che si rendono necessari nel corso dell'Amministrazione di Sostegno e vigila sul buon andamento dell'amministrazione.

Dispone gli accertamenti istruttori per decidere sul ricorso, può modificare ed integrare il decreto di nomina, può decidere se e quando nominare un amministratore provvisorio e convocare in ogni momento l'amministratore per le verifiche e valutazioni che ritiene opportune.

Il Giudice Tutelare può respingere con proprie motivazioni, l'istanza di nomina dell'amministratore di sostegno e rimettere il fascicolo al Pubblico Ministero per l'avvio della procedura di interdizione o inabilitazione.

I PARENTI

I parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo, sono tra le persone che la Legge autorizza a presentare il ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno ed anche tra coloro che possono svolgere il ruolo di amministratore. Sono parenti:

- entro il primo grado: padre, figlio;
- entro il secondo grado: fratelli, nonni, nipoti (figli dei figli);
- entro il terzo grado: bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio), nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella), zii (fratelli e sorelle dei genitori);
- entro il quarto grado: primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori), prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni), pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei fratelli);
- Sono affini i parenti del coniuge.

IL PROCEDIMENTO

I- Come e dove posso presentare il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno?

Possono ricorrere al Giudice Tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno: il beneficiario, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e affini entro il 2°, il tutore, il curatore, il Pubblico Ministero ed i responsabili dei servizi sanitari e dei servizi sociali.

Chiunque venga a conoscenza di situazioni di grave pregiudizio (e questo è obbligatorio per i Responsabili dei servizi socio-assistenziali e sanitari) può fare segnalazione al Pubblico Ministero.

Per l'avvio della procedura e nel corso dell'istruttoria, non è necessario il patrocinio di un Legale.

Il ricorso, come già detto, si presenta al **Giudice Tutelare** (giudice monocratico) del luogo dove il beneficiario ha la sua residenza o domicilio, indicando le ragioni per cui si richiede la nomina dell'Amministratore di Sostegno e *dando un quadro il più completo possibile della situazione del beneficiario.*

E' possibile seguire modelli che sono reperibili presso le cancellerie dei Giudici Tutelari, le Associazioni ed i Servizi socio-assistenziali.

In provincia di Cuneo, l'Ufficio Provinciale Pubblica Tutela (vedi spazio al fondo dell'opuscolo) fornisce consulenza e supporto alla predisposizione di questo importante documento.

Il ricorso deve essere il più completo possibile per consentire al Giudice Tutelare di provvedere a costruire quell'abito su misura che sarà specifico per la situazione illustrata, individuando quali autonomie potranno rimanere in capo al beneficiario e quali competenze andranno invece attribuite al suo amministratore che dovrà comunque agire coinvolgendo il beneficiario e nel rispetto delle sue caratteristiche ed interessi.

Tanto più il ricorso sarà formulato in modo chiaro e preciso, quanto più il Giudice Tutelare potrà intervenire in modo efficace e tempestivo.

Il ricorso **deve quindi contenere**, secondo quanto prescritto all'**art. 407 del c.c.**:

- *le generalità del ricorrente* (colui che presenta il ricorso) con il legame di parentela con il beneficiario (es. genitore, fratello, ecc...). I ricorrenti possono essere anche più di uno (es. entrambi i genitori);
- *le generalità del beneficiario*, indicando nome, cognome, data di nascita, residenza anagrafica e dimora alla data di presentazione del ricorso (es. ricovero in istituto);
- *le motivazioni* alla base della richiesta: devono essere descritte le condizioni di salute del beneficiario, le patologie, il livello ed il tipo di difficoltà che manifesta nelle attività del quotidiano ovvero gli aspetti per i quali necessita di essere assistito;
- *il nominativo ed il domicilio del coniuge, dei discendenti (figli), degli ascendenti (genitori, nonni), dei fratelli e dei conviventi del beneficiario*, ovvero dei parenti che hanno con lui rapporti significativi sul piano della relazione e/o degli interessi economici.

Per consentire al Giudice Tutelare di adottare il provvedimento più idoneo a tutelare il destinatario dell'Amministrazione di Sostegno, è necessario dettagliare, per quanto possibile, nel ricorso, le residue capacità del beneficiario ed in particolare:

- quali azioni è in grado di svolgere in autonomia (es. gestione di piccole somme di denaro, indicando la somma mensile o settimanale);
- quali azioni sarebbe in grado di compiere con l'assistenza dell'Amministrazione di Sostegno (es. dove trascorrere le vacanze, rapporti con il datore di lavoro ecc). Per questi atti sarà necessaria la firma congiunta.
- Quali azioni il beneficiario non è in grado di compiere e quindi devono essere delegate all'Amministrazione di Sostegno in rappresentanza esclusiva del beneficiario (es. consenso informato, riscossione pensione e/o altre entrate, apertura e gestione conto corrente con l'indicazione del massimale di prelievo, pagamento delle rette dell'istituto, affitti, cure mediche, assistenza infermieristica o di badanti, investimenti di eventuali risparmi in titoli, gestione di beni di proprietà del beneficiario come l'affitto di immobili, rapporti con l'autorità tributaria e con altri enti pubblici, ecc.)

Il procedimento per l'apertura dell'Amministrazione di Sostegno è esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti (Art.46Bis disp.att.c.c.).

Al momento della presentazione del ricorso la cancelleria del Giudice Tutelare, per i diritti, richiede una marca da bollo di importo pari ad euro 8,00.

2 - Cosa fa il Giudice Tutelare quando riceve il ricorso ?

Il Giudice Tutelare ha ampi poteri istruttori:

- convoca e sente il ricorrente;
- sente personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi ove occorra presso il luogo dove questa si trova (se la persona è intrasportabile occorre dichiararlo nel ricorso); deve anche tener conto dei bisogni e delle richieste del beneficiario, compatibilmente con le esigenze di protezione dello stesso, assumendo le necessarie informazioni,
- sente i soggetti di cui all'art. 406 c.c. che sono il coniuge, il convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, i Responsabili dei servizi sanitari e socio-assistenziali direttamente coinvolti nella cura della persona, il Pubblico Ministero. Può inoltre di propria iniziativa, disporre accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione (ad es. può disporre una perizia tecnica d'ufficio se le informazioni socio-sanitarie sono insufficienti o contraddittorie).

Il Giudice Tutelare provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, alla nomina dell'AdS con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Il decreto può essere emesso anche nei confronti di un minore nell'anno che precede la maggiore età e diventa esecutivo quando il ragazzo compie 18 anni.

Il Giudice Tutelare può emettere un provvedimento urgente nominando un AdS provvisorio quando questo sia necessario per la cura della persona e per la conservazione e l'amministrazione dei suoi beni.

Il Giudice Tutelare individua l'Amministratore di Sostegno con attenzione e riguardo agli interessi del beneficiario. Nel ricorso quando possibile, occorre indicare il nominativo della persona che si ritiene possa assolvere al compito di Amministratore. Il Giudice Tutelare può però nominare una persona diversa da quelle "candidate", proprio in virtù del principio di miglior tutela possibile del beneficiario.

Possono essere nominati anche Enti privati e pubblici o terze persone neutrali rispetto alla famiglia del beneficiario e-o ai ricorrenti. In alcuni casi possono essere nominate persone a titolo di volontariato, in particolare se aderenti ad Associazioni del settore e, quindi, preparati e formati a svolgere tale compito. In questi casi è comunque fondamentale la collaborazione tra Servizi socio-assistenziali, Giudice Tutelare, familiari e volontari.

Il decreto di apertura dell'Amministrazione di Sostegno, la chiusura ed ogni altro provvedimento adottato dal Giudice Tutelare, viene annotato a cura della Cancelleria in un apposito registro.

Contro il decreto del Giudice Tutelare, è ammesso reclamo alla Corte d'Appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione del decreto. Contro il parere della Corte d'Appello è possibile il ricorso per CASSAZIONE.

3 - Quanto dura l'incarico di Amministratore di Sostegno?

L'incarico di Amministratore di Sostegno può essere conferito *a tempo determinato* (in tal caso può essere poi prorogato dal Giudice, anche prima della scadenza del termine), oppure *a tempo indeterminato*.

Comunque l'Amministratore, *a meno che sia coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario*, non è tenuto a svolgere l'incarico oltre i dieci anni.

Eventuali gravi impedimenti possono in ogni momento essere segnalati e documentati al Giudice Tutelare che provvede ad una nuova nomina.

L'incarico di Amministratore di Sostegno è **gratuito** ma, in alcuni casi, in presenza di patrimoni consistenti o con difficoltà di amministrazione, il Giudice Tutelare può riconoscere all'Amministratore una indennità (art. 379).

L'incarico cessa in ogni caso con la morte del beneficiario e da subito l'Amministratore non è più autorizzato a compiere alcun atto.

4 - Quali sono i “doveri” dell'Amministratore di Sostegno ?

L'art. 410 del C.C., stabilisce ed elenca i compiti dell' amministratore di sostegno:

- l'amministratore di sostegno deve rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario;
- l'amministratore di sostegno deve sempre informare il beneficiario circa gli atti da compiere;
- l'amministratore di sostegno deve sempre informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;
- l'amministratore di sostegno è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni (se l'amministratore di sostegno è coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario anche oltre i dieci anni);
- l'amministratore di sostegno è tenuto periodicamente ed in base alla cadenza temporale stabilita nel decreto, alla presentazione al Giudice Tutelare di una relazione relativa all'attività svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;
- l'amministratore di sostegno deve al momento dell'assunzione dell'incarico prestare giuramento di fedeltà e diligenza allo svolgimento dell'incarico.

5 - Quali sono i “poteri” ed i compiti dell'Amministratore di Sostegno ?

I compiti a cui deve provvedere l'amministratore di sostegno sono diversi da un caso all'altro: sono precisati nel decreto di nomina e con le successive eventuali autorizzazioni del Giudice Tutelare.

L'amministratore di sostegno comunque può avere poteri sia in assistenza del beneficiario, sia in sostituzione del beneficiario.

Ai sensi dell'art. 409 del c.c. gli atti che l'amministratore di sostegno *compie in rappresentanza, cioè in nome e per conto del beneficiario*, sono completamente preclusi al beneficiario ; gli atti che l'amministratore di sostegno può *compiere in assistenza* del beneficiario e quindi insieme a lui, sono atti che si perfezionano solo con l'intervento sia del beneficiario che dell'amministratore di sostegno. Tutti gli atti che non sono riservati alla competenza esclusiva dell'amministratore di sostegno o congiunta di amministratore di sostegno e beneficiario, rimangono nella sfera di titolarità del beneficiario che mantiene per tali attività la completa capacità di agire.

Il beneficiario, indipendentemente da quanto disposto dal decreto di nomina, può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze di base della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.).

6 - Gli atti compiuti dal beneficiario possono essere annullati?

Gli atti eventualmente compiuti dal beneficiario dopo l'apertura di una amministrazione di sostegno e in violazione di quanto disposto con il decreto di nomina, possono essere annullati su istanza dell'Amministratore di Sostegno e-o degli eredi ed aventi causa.

Anche gli atti compiuti dall'Amministratore di sostegno in violazione della legge e dei poteri conferiti dal Giudice Tutelare possono essere annullati su istanza del Pubblico Ministero, del beneficiario e dei suoi eredi.

APPENDICE NORMATIVA

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali".

La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004.

Capo I FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1 - La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Capo II MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2 - La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia".

Art. 3 - Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo: "Capo I. - Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404 - (*Amministrazione di sostegno*) - La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405 - (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità*) - Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
 - della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
 - dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
 - degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
 - dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
 - della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
- Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406 (Soggetti) - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407 (Procedimento) - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408 (Scelta dell'amministratore di sostegno) - La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409 (Effetti dell'amministrazione di sostegno) - Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410 (Doveri dell'amministratore di sostegno) - Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411 (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno) - Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412 (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice) - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413 (Revoca dell'amministrazione di sostegno) - Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione".

(Omissis)

GLOSSARIO

AFFINITÀ: vincolo che intercorre fra una persona e i parenti del suo coniuge, anche se deceduto (parenti affini entro il secondo grado possono presentare ricorso per Amministrazione di di Sostegno).

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: la persona nominata dal Giudice Tutelare al fine di assistere, sostenere, rappresentare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, chi per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte all'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

BENEFICIARIO: la persona a favore della quale viene emesso un decreto di nomina di amministratore di sostegno.

BIGLIETTO DI CANCELLERIA: comunicazione in carta non bollata che si compone di due parti, delle quali una è consegnata al destinatario e l'altra è conservata nel fascicolo d'ufficio.

COMUNICAZIONE: atto con cui il cancelliere, per suo dovere d'ufficio e quindi senza specifica richiesta, informa le parti, o altri soggetti che operano in un processo (pubblico ministero, consulente tecnico o altri ausiliari, testimoni). La comunicazione avviene a mezzo di biglietto di cancelleria.

CORTE D'APPELLO: in materia di amministrazione di sostegno è l'organo competente a giudicare sui reclami presentati contro i provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare.

DECRETO DI NOMINA: provvedimento immediatamente esecutivo con cui il Giudice Tutelare provvede a nominare l'amministratore di sostegno pronunciandosi sul ricorso di nomina depositato presso il suo Ufficio. Il decreto di nomina può essere modificato o integrato in qualsiasi momento dal Giudice Tutelare, sia su istanza di parte oppure d'ufficio.

D'UFFICIO: si utilizza questa espressione quando si fa riferimento ad atti compiuti senza l'impulso di una parte, quindi senza una specifica richiesta, ma attivati direttamente dal Giudice Tutelare o dal Pubblico Ministero.

GIUDICETUTELARE: organo del potere giudiziario cui è conferita una posizione preminente in tema di cura e tutela dell'incapace e di amministrazione dei suoi beni. Le sue funzioni sono direttive, deliberative, consultive e di controllo. È l'organo competente a ricevere il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno.

NOTIFICAZIONE: atto compiuto dall'ufficiale giudiziario, su istanza (richiesta) di una parte o del pubblico ministero o del cancelliere, avente la funzione di portare a conoscenza del destinatario un altro atto giuridicamente rilevante che è sempre redatto per scritto e del quale viene consegnata al destinatario una copia conforme all'originale.

PARENTELA: vincolo di sangue che unisce le persone discendenti l'una dall'altra (parenti in linea retta: padre e figlio, nonno e nipote, ecc...) o discendenti da uno stipite comune (parenti in linea collaterale: fratelli, cugini, zio e nipote, ecc...). Non è riconosciuta dalla legge oltre il sesto grado.

PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO: padre, figlio.

PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO: fratelli, nonni, nipoti (figli dei figli).

PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO: bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio), nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella), zii (fratelli e sorelle dei genitori).

PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO: primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori), prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni), pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei fratelli).

PUBBLICO MINISTERO: Magistrato che svolge sia la funzione di vigilare sulla "osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci" (art. 73 dell'ordinamento giudiziario) sia la funzione di promuovere la "repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza".

RECLAMO: atto di contestazione avverso un provvedimento emesso da un altro organo giudicante in seguito al quale un giudice riesamina un provvedimento emesso da altro giudice, non ancora divenuto definitivo. Il Giudice del reclamo è investito anche del merito della questione e non solo di elementi relativi alla legittimità.

RICORRENTI: persone legittimate a presentare il ricorso (la richiesta) di nomina dell'amministratore di sostegno.

RICORSO: atto introduttivo del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno che si sostanzia in una richiesta scritta i cui contenuti sono espressamente disciplinati dall'art. 407 c.c.

SENTENZA: provvedimento col quale il giudice assolve alla sua funzione giurisdizionale decisoria.

UFFICIALE GIUDIZIARIO: organo di un ufficio complementare di cui il Giudice si avvale nello svolgimento della sua funzione. Fra le sue competenze c'è anche la notifica degli atti.

L'UFFICIO PROVINCIALE PUBBLICA TUTELA


E' stato istituito dalla Provincia di Cuneo nel febbraio 2007, in attuazione della Legge Regionale n. 1 dell' 8.I.2004, con il compito di fornire supporto ai cittadini ed agli operatori che svolgono il ruolo di tutore, curatore o amministratore di sostegno e collaborare con le tutte le altre Istituzioni che interagiscono in questo campo.

Cosa fa

- Fornisce consulenze ed aiuto ai cittadini;
- nelle fasi che precedono la nomina a tutore, curatore o amministratore di sostegno;
- nel corso delle procedure e successivamente nello svolgimento delle azioni che competono ai tutori, curatori ed amministratori di sostegno;
- Coordina e filtra l'accesso delle persone interessate, alle prestazioni di consulenza gratuita fornite dai Notai dei Distretti riuniti di Alba, Cuneo, Mondovì e Saluzzo, a seguito della Convenzione stipulata con il Consiglio Notarile di Cuneo.
- Collabora con gli Enti del territorio che intervengono nelle procedure a tutela delle persone fragili, quali i Tribunali ed i Giudici Tutelari, gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, le AA.SS.LL, etc.
- Promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla materia della tutela e dei diritti delle persone con ridotta autonomia personale.
- Promuove l'attivazione di accordi e convenzioni con Ordini professionali, Associazioni, patronati, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi ed agli uffici coinvolti nelle procedure per la tutela, curatela e amministrazione di sostegno.
- Promuove iniziative di formazione rivolte agli Operatori dei Servizi ed ai cittadini che svolgono, le funzioni di Tutore, Curatore e Amministratore di Sostegno.
- Svolge attività di monitoraggio, raccolta dati e rilevazione dei bisogni.

A chi si rivolge

- Ai singoli cittadini ed alle famiglie delle persone che necessitano di essere assistite e protette nel compimento delle azioni della vita.
- A tutte le persone che esercitano la funzione di Tutore, Curatore o A.di S.
- Agli Operatori sociali e sanitari, agli Enti ed alle Associazioni.



REGIONE
PIEMONTE



UFFICIO PROVINCIALE PUBBLICA TUTELA

Provincia di Cuneo

Dirigente: Dott. Alessandro Risso

Referente: Donatella Dalmasso, tel. 0171.445863

Sede

PALAZZO DELLA PROVINCIA

Corso Nizza, 21 - Cuneo

Per informazioni e appuntamenti

tel. 0171.445863

email: ufficio.pubblicatutela@provincia.cuneo.it

web: www.provincia.cuneo.gov.it/pubblica-tutela/index

DICEMBRE 2021

Centro Stampa Provincia di Cuneo

